



Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell'Istituto)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001¹ concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

- a. la *Pharmacopoea Europaea*, 9^a edizione² (Ph. Eur. 9), del novembre 2015;
- b. la *Pharmacopoea Helvetica*, 11^a edizione³ (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla *Pharmacopoea Helvetica* del giugno 2013 e il supplemento 11.2 alla *Pharmacopoea Helvetica* del maggio 2015.

¹ RS 812.214.11

² La versione originale della *Pharmacopoea Europaea* è edita dal Consiglio d'Europa. L'edizione originale francese può essere ottenuta presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch, alle condizioni previste dall'ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

³ La *Pharmacopoea Helvetica* è edita da Swissmedic e può essere ottenuta presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.bundespublikationen.admin.ch, alle condizioni previste dall'OEm-Pub.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio dell'Istituto:

La presidente, Christine Beerli